



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 569 del 2021, proposto da Ivan Maselli, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo e Luca Scipione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aldo Scipione in Formia, via Marziale n.3;

contro

Comune di Formia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Di Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della nota prot. 31431 del 29 giugno 2021, notificata il 20 luglio 2021, con la quale è stata dichiarata l'inefficacia della segnalazione certificata di inizio attività presentata il 23 aprile 2021 per l'apertura di uno studio di fisioterapia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Formia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2022 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il sig. Ivan Maselli in data 23.4.2021 ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Formia una segnalazione certificata d'inizio attività per l'apertura di uno studio di fisioterapia;

Visto il provvedimento n. prot. 31341 del 29.6.2021 del Dirigente del Settore 2 Sviluppo Economico Affari Generali e Transizione Digitale del Comune di Formia, con il quale è stata dichiarata l'inefficacia della S.C.I.A.;

Visto il presente ricorso, con il quale il sig. Maselli contesta il provvedimento dirigenziale adducendo: a) l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e seg. della legge 7.8.1990 n. 241; b) che la competenza a decidere in merito alla presentata S.C.I.A. era del Settore Urbanistica ed Edilizia – Ufficio Agibilità e non del Settore Sviluppo Economico; c) che essendo decorsi trenta giorni senza che il competente Settore Edilizia si fosse pronunciato, la S.C.I.A. deve ritenersi efficace per intervenuto silenzio assenso ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6 *bis*, della L. n. 241/1990; d) che la S.C.I.A. è stata presentata in deroga alla conformità urbanistica secondo le disposizioni di cui all'art. 23 *ter* del T.U. n. 380/2001, come modificato dall'art. 17, comma 1 lett. n, della L. n. 164/2014, e dell'art. 4, comma 2, della L.R. n. 4/2003; e) che il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile avviene senza realizzazione di opere e, quindi, senza aumento del carico urbanistico,

pertanto concretandosi nell'esercizio della libera facoltà di godimento dell'immobile da parte del possessore, senza che sia necessario cambiarne la categoria catastale;

Vista la memoria di controdeduzioni del Comune di Formia;

Ritenuto che la potestà di deliberare sulla segnalazione d'inizio di un'attività di servizi rientra nella competenza del Settore delle attività produttive dell'ente locale di appartenenza, il quale ha comunque la possibilità di chiedere pareri non vincolanti al Settore urbanistica/edilizia qualora sia necessario valutare i presupposti della conformità alla normativa di assetto del territorio;

Rilevato che il provvedimento declaratorio dell'inefficacia della S.C.I.A., presentata il 23.4.2021, risulta tempestivamente adottato nei sessanta giorni previsti dall'art. 19, comma 3, della L. n. 241/1990, ricomprendendo in essi l'interruzione di trenta giorni seguiti alla richiesta di adeguamento dell'agibilità dell'immobile all'attività segnalata, inoltrata al ricorrente il 29.4.2021 e rimasta disattesa, operando quindi il disposto del terzo capoverso del citato art. 19, comma 3, secondo cui l'attività è vietata in difetto di adozione, da parte del privato, delle misure richieste dall'Ufficio, mentre il ridotto termine di trenta giorni di cui al comma 6 *bis*, richiamato dal ricorrente, attiene ai procedimenti che interessano le s.c.i.a. di competenza del Settore edilizia;

Ritenuto che il mutamento di destinazione d'uso di un immobile richiede il necessario titolo abilitativo edilizio qualora sia urbanisticamente rilevante e che deve essere considerata tale ogni forma di utilizzo dell'immobile, o della singola unità immobiliare, diversa da quella prescritta dalla normativa urbanistica di zona, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, che comporti l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare a una diversa categoria funzionale, essendo necessaria la corrispondenza biunivoca tra conformità urbanistica del bene e la sua agibilità (T.A.R. Campania, Napoli, III, 9.3.2020 n. 1035; T.A.R. Marche 20.7.2020 n. 467);

Ritenuto, in conseguenza, che la destinazione dell'immobile *de quo* ad attività commerciali esclude la possibilità di avviare la differente attività di fisioterapia in difetto del titolo abilitativo al mutamento d'uso, non essendo possibile appellarsi in deroga alla normativa, nazionale e regionale, richiamata dal ricorrente, che invece concerne la diversa fattispecie di apertura di studi medici e odontoiatrici;

Ritenuti irrilevanti in fattispecie gli artt. 7 e seg. della L. n. 241/1990, giacché il procedimento di verifica della S.C.I.A. è stato avviato su iniziativa dell'interessato con la presentazione della medesima;

Ritenuto, pertanto, che il provvedimento adottato sia legittimo per competenza e nella determinazione e che, quindi, il ricorso debba essere respinto;

Ritenuto di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente a corrispondere al Comune di Formia la somma di euro 3.000,00 (tremila/00) per le spese del giudizio, oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente, Estensore

Ivo Correale, Consigliere

Roberto Maria Bucchi, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO

LAVORI PUBBLICI